



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3975

Seduta del 31/07/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA AD ALCUNE MISURE A FAVORE DELLE PMI PREVISTE DALL'"ACCORDO PER IL CREDITO 2015" SOTTOSCRITTE IL 31 MARZO 2015 TRA ABI E LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ED ATTIVAZIONE DI UN'AUTONOMA "MORATORIA REGIONALE" (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI MELAZZINI, CAPPELLINI, ROSSI, PAROLINI E FAVA)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Manuela Giaretta

I Direttori Generali Roberto Albonetti Sabrina Sammuri Cristina Colombo
Danilo Piercarlo Maiocchi Roberto Cova Giuseppe Bonomi

Il Segretario Generale Giuseppe Bonomi

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l' "Accordo per il credito 2013" sottoscritto il 1 luglio 2013 fra l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito "ABI") e le principali associazioni imprenditoriali che prevedeva tre linee di intervento e precisamente:

- A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti;
- B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti;
- C. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività:

CONSIDERATO che Regione Lombardia con la deliberazione n. X/608 DEL 06/09/2013 "ADESIONE DI REGIONE LOMBARDIA AD ALCUNE MISURE A FAVORE DELLE PMI PREVISTE DALL' "ACCORDO PER IL CREDITO 2013" SOTTOSCRITTO IL 1 LUGLIO 2013 TRA ABI E LE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ED ATTIVAZIONE DI UN' AUTONOMA "MORATORIA REGIONALE" ha:

1. aderito alle prime 2 linee di intervento ed, in particolare, ai sotto specificati interventi finanziari secondo le modalità definite dallo stesso Accordo, ed in particolare:

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti:

- 1) Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati;
- 2) Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";

B. Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti;

1) Operazioni di allungamento della durata dei mutui;

2. disposto che, in conseguenza dell'adesione, le operazioni di sospensione e di allungamento dei finanziamenti delle PMI, anche per la quota regionale di cofinanziamento dovevano avvenire secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal sopraccitato Accordo;

3. proseguito, con l'autonoma iniziativa, denominata Moratoria Regionale finalizzata alla sospensione e allungamento dei finanziamenti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati esclusivamente a valere sulle risorse regionali;

4. esteso l'applicabilità dell'Accordo ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

5. individuato le misure che ricadevano nel perimetro delle agevolazioni sopra citate;
6. esteso la durata delle garanzie che assistono i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale;
7. esteso gli effetti dell' applicazione dell'Accordo alle garanzie sugli interventi finanziari, gestiti da Finlombarda S.p.A., di cui al "Fondo di garanzia Made in Lombardy" istituito con D.g.r. 29 ottobre 2008 n.VIII/8297 "POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy";
8. permesso l'accesso alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, per le iniziative di agevolazione gestite da Finlombarda S.p.A. a valere esclusivamente su risorse regionali semplificando la procedura prevista dall'Accordo prevedendo, pertanto, l'accesso alle aziende che al momento della presentazione della domanda non avevano posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis") ed escludendo le ulteriori valutazioni previste dall'Accordo stesso;
9. individuato in Finlombarda S.p.A., il soggetto gestore delle iniziative di agevolazione in cofinanziamento con il sistema bancario e delle iniziative di agevolazione finanziate esclusivamente a valere su risorse regionali, e dato mandato alla stessa per l'attuazione delle agevolazioni previste mediante l'adozione di tutti gli atti idonei allo scopo, autorizzando la medesima a disporre l'eventuale proroga di garanzie concesse a valere su fondi regionali;

CONSIDERATO che lo scorso 31 marzo 2015 è scaduto il termine per aderire alle agevolazioni sopra richiamate;

PRESO ATTO che a valere l' "Accordo per il credito" di cui alla DGR X/608 del 6 settembre 2013 sono state presentate, alla data del 31 marzo 2015, a Finlombarda S.p.A (quale soggetto individuato per l'attuazione della precedenti agevolazioni) n. 162 domande e precisamente:

- n. 137 per la sospensione della quota capitale (115 positive, 20 negative e 2 in istruttoria);
- n. 25 per l'allungamento della durata del finanziamento (16 positive, 1 negative e 8 in istruttoria);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO il comunicato stampa pubblicato sul sito di ABI lo scorso 1 aprile 2015 con cui si rende nota la sottoscrizione tra l'Associazione bancaria italiana e le associazioni d'impresa, in particolare: AGCI, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane; CIA; CLAAI; Coldiretti; Confagricoltura; Confapi; Confedilizia; Confetra; Confindustria; Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani riunite in Rete Imprese Italia dell'"Accordo per il Credito 2015" (di seguito l'Accordo) quale complesso di misure dirette a sostenere le piccole e medie imprese (PMI), che nell'impostazione ricalcano quelle previste dall'"Accordo per il credito 2013";

PRESO ATTO che "l'Accordo per il Credito 2015", che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2017, prevede tre iniziative:

1. Imprese in Ripresa;
2. Imprese in Sviluppo;
3. Imprese e PA;

CONSIDERATO il perdurare della situazione di difficoltà delle PMI e il manifestarsi di alcuni segnali di miglioramento che necessitano di essere sostenuti anche attraverso misure volte a favorire l'accesso al credito;

RITENUTO opportuno:

- 1) aderire limitatamente alla prima iniziativa che consente le:
 - A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti
 - Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati;
 - Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
 - B. Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti;
 - Operazioni di allungamento della durata dei mutui;
2. disporre che, in conseguenza della sopradetta adesione, le operazioni di sospensione e di allungamento dei finanziamenti delle PMI, anche per la quota regionale di cofinanziamento dovranno avvenire secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal sopraccitato Accordo per le misure



Regione Lombardia

LA GIUNTA

appresso individuate;

3. proseguire, con l'autonoma iniziativa, denominata Moratoria Regionale finalizzata alla sospensione e allungamento dei debiti finanziamenti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati esclusivamente a valere sulle risorse regionali appresso individuate;
4. estendere l'applicabilità dell'Accordo ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi per le misure appresso individuate;
5. estendere in conseguenza dell'applicabilità dell'Accordo ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale, la durata delle garanzie che assistono le misure appresso individuate;

RICHIAMATE le seguenti leggi regionali e i relativi provvedimenti attuativi:

- l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane" che prevede all'art. 2 interventi per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane ed interventi di garanzia;
- l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 "Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori" e successive modificazioni concernente l'attuazione di interventi regionali finalizzati allo sviluppo delle imprese minori operanti sul territorio lombardo;
- l.r. 15 gennaio 1999 , n.1 "Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego" che all'art. 10, comma 7 istituisce il "Fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo";
- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" che prevede la promozione ed il sostegno da parte di Regione Lombardia di interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo a iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati a valere sul Fondo rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali e del lavoro autonomo";
- l.r. 18 novembre 2003, n. 21 "Norme per la cooperazione in Lombardia" che all' art. 5 prevede interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione;
- l.r. 2 febbraio 2007, n. 1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia" che definisce obiettivi e strumenti per il sostegno alla crescita competitiva del sistema produttivo lombardo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l.r. . 15 del 16 luglio 2007, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e in particolare l’art. 10 inerente le misure di incentivazione e sostegno alle imprese;

PRESO ATTO che tali iniziative di agevolazione, sono gestite da Finlombarda S.p.A. in cofinanziamento con il sistema bancario e rientrano tra le tipologie previste per l’applicazione dell’Accordo;

RICHIAMATE , altresì, le seguenti leggi regionali e i relativi provvedimenti attuativi:

- l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 “interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane”, e in particolare l’art.3, che dispone la costituzione di un Fondo il Fondo di garanzia finalizzato a garantire le operazioni finanziarie effettuate attraverso il Fondo di rotazione per interventi finanziari;
- l.r. 11 giugno 1998, n. 9 “Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l’esercizio degli sport invernali” che prevede interventi a sostegno di soggetti esercenti gli impianti di risalita collegati alla pratica dello sci esistenti sul territorio regionale;
- l.r. 21 marzo 2000, n. 13 “Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali” e in particolare l’art. 5 ai sensi del quale il Consiglio regionale, ha approvato il programma triennale a favore delle micro, piccole e medie imprese commerciali (norma oggi abrogata dalla l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”);
- l.r. 1 giugno 1993 n. 16 Attuazione dell’art. 9 della legge 8 novembre 1991 n. 381 “disciplina delle cooperative sociali” ;
- l.r. 4 novembre 2005 n. 16 con cui si è stabilito che il fondo di rotazione Foncooper-Regione Lombardia, è gestito direttamente dalla Regione per gli interventi previsti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali”;
- l.r. 29 aprile 1995 n. 35 che all’art. 4 bis lettera a) come modificata e integrata dall’art. 7 comma 13 della l.r. 3 agosto 2004 n.19 che stabilisce interventi “ attraverso l’istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale”;
- l.r. 30 luglio 2008 n. 21 art . 5 “legge sullo spettacolo” che all’art. 5 istituisce un apposito “Fondo di rotazione” al fine di finanziare progetti inerenti alla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

ristrutturazione e all'adeguamento tecnologico di sale destinate ad attività di spettacolo e all'art. 6 che istituisce il relativo Fondo di garanzia;

- l.r. del 16 luglio 2007, n. 15 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e in particolare l'art. 10 inerente le misure di incentivazione e sostegno alle imprese" che ha quale finalità il raggiungimento di elevati standard qualitativi, la realizzazione di sistemi di eccellenza e di nuovi prodotti turistici;
- l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" finalizzata allo sviluppo del comparto agricolo;
- l.r. del 27 giugno 1988 n. 36 "Incentivi per il potenziamento, l'ammodernamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia";
- l.r. del 5 gennaio 2000 n. 1 che istituisce il Fondo Unico regionale per la concessione di incentivi e benefici per le imprese operanti in Lombardia;

PRESO ATTO che tali iniziative di agevolazione sono gestite da Finlombarda S.p.A. e prevedono finanziamenti a medio/lungo termine esclusivamente a valere su risorse regionali;

CONSIDERATO opportuno, quale segnale di attenzione per il mondo delle PMI permettere l'accesso alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti, secondo quanto sopra previsto, per le iniziative di agevolazione gestite da Finlombarda S.p.A. a valere esclusivamente su risorse regionali prevedendo l'accesso alle aziende che al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni né procedure esecutive in corso (imprese "in bonis") e di escludere l'effettuazione nei confronti delle PMI delle ulteriori eventuali valutazioni previste dall'Accordo stesso;

RITENUTO di confermare l'estensione dell'ambito di applicazione dell'Accordo anche agli interventi finanziari che prevedono agevolazioni nella forma del contributo in conto interessi, gestiti da Finlombarda S.p.A., che vengono individuati negli interventi/leggi di seguito elencati:

- d.c.r. del 1 ottobre 1997 n. 699 "Fondo abbattimento tassi a favore delle imprese artigiane";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- d.d.g. del 30 luglio 2009 n. 7907 “Fondo per le agevolazioni finanziarie all’Artigianato” Misura B e Misura B regime transitorio;
 - d.d.s. del 1 marzo 2005, n. 3048, “Misura A – investimento singolo“, art. 1, intervento agevolativo di cui al punto 1 “finanziamento concesso da banche o da intermediari finanziari”;
 - d.d.u.o. del 27 gennaio 2009, n. 613, “Agevolazioni per l’acquisto di macchinari”: art. 1, intervento agevolativo di cui al punto 1 “finanziamento concesso da banche o da intermediari finanziari”;
 - d.d.u.o. del 6 agosto 2010, n. 7949 e d.g.r. del 4 agosto 2011, n. 2141 “Fondo per le imprese agricole per il credito di funzionamento”;
 - d.c.r. del 22 febbraio 2000 n. 1517/7001, d.c.r. del 18 novembre 2003 n. 0914 e DGR del 21 maggio 2004 n. 17642 di cui alla l.r. 27 giugno 1988 n. 36 “Incentivi per il potenziamento l’ammodernamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia”;
 - d.g.r. del 29 luglio 2011 n. IX/2048 “Fondo Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI”;

RITENUTO inoltre di estendere gli effetti dell’applicazione dell’Accordo agli interventi di cui:

- al “Fondo di garanzia Made in Lombardy” istituito con D.g.r. 29 ottobre 2008 n.VIII/8297 “POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy”;
- al Fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con provvista BEI” istituito con DGR n. IX/2048 del 28 luglio 2011;

VISTI:

- Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento CE n. 651/2014 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO l’Allegato A “Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale” e relativa Appendice, parte integrante e sostanziale del presente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

provvedimento;

Ad unanimità di voti espresse nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aderire all'"Accordo per il credito 2015" limitatamente alle seguenti misure previste dal paragrafo "Imprese in Ripresa":
 - A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti
 - Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (di seguito "mutui"), anche se agevolati;
 - Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
 - B. Operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti;
 - Operazioni di allungamento della durata dei mutui;
2. di disporre che, in conseguenza della sopradetta adesione, le agevolazioni previste, anche per la quota regionale di cofinanziamento, vengano disciplinate secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal medesimo Accordo;
3. di proseguire, coerentemente con le finalità dell'Accordo, con l'autonoma iniziativa, denominata Moratoria Regionale finalizzata alla sospensione dei finanziamenti delle PMI con riferimento agli interventi di agevolazione finanziati esclusivamente a valere sulle risorse regionali indicate nelle premesse;
4. di disporre che l'accesso, da parte delle PMI, alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti in relazione alla Moratoria Regionale è subordinato esclusivamente all'assenza, al momento della presentazione della domanda, di posizioni debitorie classificate come "sofferenze",



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni di procedure esecutive in corso (imprese “in bonis”);
5. di estendere l'applicabilità dell'Accordo ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi;
 6. estendere la durata delle garanzie che assistono i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale;
 7. di estendere gli effetti dell' applicazione dell'Accordo alle garanzie sugli interventi finanziari, gestiti da Finlombarda S.p.A., di cui al “Fondo di garanzia Made in Lombardy” istituito con D.g.r. 29 ottobre 2008 n.VIII/8297 “POR Competitività FESR 2007-2013 – Asse 1 Istituzione del Fondo di garanzia Made in Lombardy”;
 8. di disporre, in virtù del presente provvedimento, la modifica dei provvedimenti attuativi citati nelle premesse alla presente deliberazione;
 9. di approvare l'Allegato A “Condizioni e modalità di attuazione della Moratoria Regionale” e la relativa Appendice, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 10. di individuare in Finlombarda S.p.A., in qualità di soggetto gestore delle iniziative di agevolazione in cofinanziamento con il sistema bancario e delle iniziative di agevolazione finanziate esclusivamente a valere su risorse regionali, indicate nelle premesse al presente provvedimento, e dare mandato per l'attuazione della presente provvedimento mediante l'adozione di tutti gli atti idonei allo scopo, autorizzando la medesima a disporre, in conseguenza dell'applicazione della presente deliberazione, l'eventuale proroga di garanzie concesse a valere su fondi regionali;
 11. di disporre che le richieste di accesso all'Accordo e alla Moratoria regionale, da parte delle imprese potranno essere presentate dalle stesse entro il termine del 31 dicembre 2017;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

12. di disporre che le richieste di attivazione dell'allungamento potranno essere presentate dalle imprese entro il 30 giugno 2018, qualora al 31 dicembre 2017 il finanziamento dovesse trovarsi ancora in fase di sospensione;

13. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. regionale e sul sito internet di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge